



**Cofinanziato  
dall'Unione europea**



**Complemento regionale di sviluppo rurale Regione Valle d'Aosta 2023-2027**

**SRD03 “Investimenti nelle aziende agricole  
per la diversificazione in attività non agricole”**

**TIPO DI INTERVENTO “INVEST (73-74)”**

**CRITERI APPLICATIVI E DISPOSIZIONI  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

## Indice

0. Premessa	7
1. Finalità e descrizione generale	7
2. Riferimenti normativi – Vedasi Allegato A	7
3. Territorio di applicazione	7
4. Dotazione finanziaria	7
5. Beneficiari	8
6. Investimenti	8
6.1. Costi ammissibili	8
6.2. Costi non ammissibili	8
7. Condizioni di ammissibilità	9
7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)	9
7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)	10
7.2.1 Perseguimento di finalità specifiche	10
7.2.2 Attestazione del possesso dei beni	11
7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie d'intervento	11
7.3.1 Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili	11
7.3.2 Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati	12
8. Tipologia e intensità dell'aiuto	13
9. Cumulo degli aiuti	13
10. Criteri di selezione	13
11. Domanda di sostegno	17
11.1. Quando presentare la domanda di sostegno	17
11.2. Come presentare la domanda di sostegno	17
12. Soggetti coinvolti nel procedimento	19
13. Istruttoria della domanda di sostegno	20
13.1. Ricevibilità della domanda	20
13.2. Graduatoria provvisoria	20
13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda	20
13.4. Approvazione graduatoria definitiva e concessione dell'aiuto	21
13.5. Perfezionamento delle domande	21
14. Realizzazione dell'intervento	22
14.1. Data di inizio	22
14.2. Termine di rendicontazione a saldo	22
14.3. Proroghe	23
15. Varianti agli investimenti concessi	23
15.1. Definizione di "varianti"	23
15.2. Presentazione delle domande di variante	24
15.3. Istruttoria delle domande di variante	24
16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo	25
16.1. Erogazione dell'anticipo e fideiussione	25
16.2. Come presentare la domanda pagamento	25
17. Modalità di pagamento delle spese sostenute	26
17.1. Giustificativi di spesa	26
17.2. Giustificativi di pagamento	26
18. Istruttoria della domanda di pagamento	27

18.1. Fasi procedurali	27
18.2. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento	28
18.3. Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto	29
18.4. Erogazione del saldo	29
19. Disposizioni generali in materia di controlli	29
19.1. Visita in situ	30
19.2. Controlli in loco	30
19.3. Controlli revisione	30
19.4. Controlli ex-post	31
20. Decadenza ed esclusione dal contributo	31
20.1. Casi di esclusione	31
20.2. Casi di decadenza	31
21. Rinuncia ed errori palesi	32
22. Impegni del beneficiario	32
22.1. Impegni essenziali	32
22.2. Impegni accessori	33
23. Obblighi di informazione e pubblicità	33
24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali	34
25. Clausola compromissoria	34
26. Informativa sul trattamento dati personali	34
27. Disposizioni finali	34
Allegato I - Documentazione generale e specifica	35
Allegato II - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.	40
Allegato III - Ragionevolezza dei costi	42
Allegato IV - Costi unitari massimi	45

## **Definizioni.**

Ai fini del presente bando, oltre alle definizioni previste dalla vigente normativa in materia di sviluppo rurale e dalle disposizioni comuni per i fondi strutturali, valgono le seguenti definizioni:

- **AGEA:** Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Autonoma Valle d'Aosta.
- **ARM e ARPM:** ad esclusione del Comune di Aosta i restanti 73 Comuni valdostani sono classificati come zona D "Aree rurali con problemi di sviluppo" e a livello regionale sono stati identificati due diversi gradi di marginalità per le aree rurali, le Aree Rurali Marginali e le Aree Rurali Particolarmente Marginali (vedasi relativa carta pubblicata sul sito istituzionale).
- **AUTORITA' DI GESTIONE (AdG):** Autorità di gestione regionale del CSR 23/27 è individuata nel Dirigente della Struttura politiche regionali di sviluppo rurale.
- **AZIENDA AGRICOLA:** il complesso dei fattori produttivi organizzati dall'imprenditore agricolo per l'esercizio della sua attività.
- **ARREDAMENTO:** Per arredamento si intendono gli arredi quali per esempio tavoli, cucina, letti e gli strumenti ad essi assimilabili come lavastoviglie, forno, abbattitore in quanto funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica.
- **BENEFICIARIO:** soggetto la cui domanda di aiuto risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.
- **CANTIERABILITÀ:** sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate da tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).
- **CONTI CORRENTI DEDICATI:** conti correnti bancari o postali, intestati al beneficiario, dedicati alla gestione dei movimenti finanziari relativi ad una domanda di aiuto. Il beneficiario dovrà utilizzare questi conti sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una domanda di aiuto che per ricevere il relativo contributo. L'utilizzo di questi conti permetterà la tracciabilità dei flussi finanziari e l'eventuale canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla riscossione).
- **CODICE UNICO DI IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE (CUAA):** codice fiscale del soggetto beneficiario da indicare in ogni comunicazione o domanda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.
- **COSTO UNITARIO MASSIMO DI REALIZZAZIONE:** "Valore (o set di valori) la cui applicazione nell'ambito dell'operazione finanziata determina il costo massimo ammissibile a sostegno, per determinate categorie di costo, per portare a termine secondo quanto definito il proprio progetto/operazione". Tale costo è oggetto di rendicontazione a saldo a costo reale (presentazione di giustificativi di spesa e di pagamento).
- **COMPLEMENTO REGIONALE SVILUPPO RURALE (CSR):** E' il documento regionale di programmazione e gestione degli interventi di sviluppo rurale tramite il quale sono definite le condizioni di accesso, le priorità, i tassi di aiuto, e gli altri vincoli stabiliti in base alle peculiarità del proprio contesto della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, in relazione agli "interventi nazionali con specificità regionali" del PSP.

- **DECISIONE INDIVIDUALE DI CONCEDERE IL SOSTEGNO:** provvedimento del dirigente responsabile con il quale viene approvata la graduatoria e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile ad accedere al finanziamento.
- **DOMANDA DI SOSTEGNO:** domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo rurale.
- **DOMANDA DI PAGAMENTO:** domanda presentata da un beneficiario tramite il portale informatico SIAN per ottenere il pagamento (stato d'avanzamento dei lavori o saldo).
- **DOCUMENTAZIONE DI PERFEZIONAMENTO:** documentazione da inoltrarsi successivamente all'inoltro di una domanda di sostegno, entro il termine stabilito e vincolante all'ammissibilità dell'aiuto quale: attestazione del possesso, titoli abilitativi edilizi, ecc.;
- **ELEGGIBILITA' DELLE SPESE:** sono eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese sostenute dall'avente diritto a decorrere dal giorno successivo la presentazione della domanda di aiuto ad eccezione delle spese generali propedeutiche.
- **EROA:** Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici.
- **FASCICOLO AZIENDALE:** contenitore cartaceo e elettronico contenente tutte le informazioni dichiarate, controllate e verificate di ciascun soggetto esercente una delle attività necessarie per accedere al sostegno previsto dalle singole schede di misura del PSR.
- **FASCICOLO DI DOMANDA:** contenitore cartaceo ed elettronico della documentazione amministrativa, tecnica e contabile necessaria alla effettuazione dei controlli amministrativi circa la congruità degli elementi dichiarati in domanda dal richiedente. La responsabilità in ordine alla corretta tenuta e integrazione del fascicolo di domanda rimane in capo al richiedente che sottoscrive la domanda.
- **FEASR:** Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
- **FOTOGRAFIA GEO-REFERENZIATA:** fotografia riportante le coordinate GPS registrate da una fotocamera digitale o da uno smartphone con GPS integrato. La georeferenziazione deve essere leggibile nei dati exif della fotografia. Le fotografie devono essere nitide e consentire, tramite la descrizione, un'associazione in maniera inequivocabile all'investimento proposto/ammesso ad aiuto.
- **IMPRESA UNICA:** ai fini del presente regolamento, tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle relazioni seguenti:
  - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
  - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
  - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
  - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

- **INVESTIMENTI REALIZZATI SUL TERRITORIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA:** investimenti interessanti beni strumentali aziendali situati all'interno del territorio regionale della Valle d'Aosta.
- **OPERE ACCESSORIE:** si intendono, ad esempio, piscina, campo da bocce, colonnine per ricariche e-bike, spazi ludico sportivi eccetera.
- **PIANO STRATEGICO DELLA PAC (PSP):** È il documento di programmazione nazionale per il settore agricolo, agroalimentare e forestale per il periodo 2023-2027 e che interessa entrambi i principali Fondi europei del settore primario, il FEAGA e il FEASR.
- **PROGETTO DI INVESTIMENTO:** elaborato, a firma di libero professionista iscritto ad albo professionale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità dell'intervento.
- **PRODUZIONE STANDARD (PS):** la dimensione economica dell'impresa agricola viene stabilita in termini di Produzione Standard (PS) dell'azienda espressa in euro, così come definita dal Regolamento (CE) n. 1242/2008, e corrisponde alla sommatoria dei valori di produzione lorda ordinaria di ciascuna unità di produzione agricola o zootecnica come riportati nell'allegato II "Produzioni standard", moltiplicati per i rispettivi ettari di terreno o capi animali presenti in azienda.
- **RICHIEDENTE:** soggetto che presenta domanda di aiuto.
- **SUPERFICIE AGRICOLA:** qualsiasi superficie occupata da seminativi, prati permanenti e pascoli permanenti, o colture permanenti (art. 4, paragrafo 1, lettera e) del Reg. UE n.1307/2013;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale.
- **SPESE PROPEDEUTICHE:** spese sostenute per le attività preparatorie effettuate nei 24 mesi precedenti all'inoltro della domanda (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica, inclusi gli studi di fattibilità).
- **UBA:** Unità Bestiame Adulto. La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura convenzionale deriva dalla conversione della consistenza media annuale delle singole categorie animali per mezzo di relativi coefficienti.

## **0. Premessa**

Ai fini della gestione del presente intervento verranno seguite le procedure descritte nella convenzione vigente tra la Regione Valle d'Aosta e AGEA, approvata con delibera del Direttore di AGEA n. 28 del 09 maggio 2024 e con deliberazione della Giunta regionale n. 618 del 3 giugno 2024.

## **1. Finalità e descrizione generale**

Con il presente bando la Regione Valle d'Aosta disciplina l'attuazione dell'intervento SRD03 "Investimenti nelle aziende agricole per la diversificazione in attività non agricole" con la finalità di incentivare gli investimenti per le attività di diversificazione aziendale che favoriscono la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali, contribuendo anche a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali.

L'intervento, sostenendo gli investimenti delle aziende agricole in attività extra-agricole, persegue l'obiettivo generale di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e, allo stesso tempo, contribuisce a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse.

L'intervento persegue i seguenti obiettivi:

- SO2 Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività dell'azienda agricola nel breve e nel lungo periodo, anche attraverso una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione;
- SO8 promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, inclusa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile.

## **2. Riferimenti normativi – Vedasi Allegato A**

## **3. Territorio di applicazione**

Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente gli investimenti realizzati sul territorio regionale della Valle d'Aosta.

## **4. Dotazione finanziaria**

Per l'intero periodo di programmazione del CSR 2023/2027, il contributo pubblico previsto per gli interventi di cui al presente Bando ammonta complessivamente a **2.000.000,00 di euro**. Contribuiscono alla suddetta spesa pubblica l'Unione europea per il 40,70%, tramite il FEASR, lo Stato Italiano per il 41,51% e la Regione autonoma Valle d'Aosta per il 17,79%, dotazione interamente assegnata al presente bando.

È fatta salva la possibilità di variare la dotazione finanziaria in coerenza con eventuali modifiche dello stesso nel corso del periodo di programmazione.

Il presente avviso pubblico può essere oggetto di modifiche ed integrazioni, che potranno essere definite anche con successivi atti, nel caso in cui saranno necessari adeguamenti derivanti dal quadro normativo di riferimento o modifiche di natura procedurale, amministrativa e finanziaria.

## 5. Beneficiari

Imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile con l'esclusione degli imprenditori che esercitano esclusivamente attività di selvicoltura e acquacoltura.

## 6. Investimenti

E' possibile richiedere l'aiuto previsto dal presente bando per investimenti finalizzati alla creazione, valorizzazione e lo sviluppo delle seguenti tipologie di attività agricole connesse ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile:

- ✓ agriturismo;
- ✓ agricoltura sociale.

### 6.1. Costi ammissibili

Sono ammissibili a beneficiare dell'aiuto esclusivamente le seguenti voci di spesa **laddove compatibili** con le norme di settore regionali:

- A. Costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati e relative pertinenze;
- B. acquisto di nuovo arredamento per i locali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività ed investimenti immateriali quali siti web aziendali o software per la gestione/esecuzione delle attività incentivabili;
- C. Interventi, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili;
- D. spese generali collegate ai costi di cui sopra.

Ogni domanda d'aiuto può contenere una o più voci di spesa.

### 6.2. Costi non ammissibili

Non sono ammissibili a finanziamento:

- a) le spese sostenute e le attività avviate antecedentemente all'inoltro della domanda di sostegno, fatta eccezione per le spese propedeutiche alla suddetta presentazione.
- b) le spese quietanzate dopo la scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione;
- c) la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e/o considerati di mera sostituzione di beni mobili già in dotazione all'azienda;
- d) rendicontazioni per investimenti realizzati totalmente o parzialmente in economia diretta da parte della famiglia e dei dipendenti dell'imprenditore agricolo;
- e) l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli, in particolare non sono ammessi a finanziamento gli utensili, la biancheria e la teleria;
- f) l'acquisto di beni usati;
- g) l'I.V.A.;
- h) la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni;
- i) gli interessi passivi;
- j) opere, forniture con spesa complessiva inferiore a 500,00 euro IVA esclusa;
- k) il solo acquisto di fabbricati;

- l) il costo inerente alla quota non strettamente pertinente con l'investimento incentivato o eccedente rispetto al volume d'investimento ritenuto congruo;
- m) costi maggiori rispetto al quadro economico proposto al sostegno nella domanda d'aiuto;
- n) i costi relativi a interventi per i quali il beneficiario abbia già ottenuto altre provvidenze pubbliche non cumulabili;
- o) i costi connessi a contratti (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- p) le parcelle o altre prestazioni professionali relative ad opere non eseguite oppure non ammesse a contributo;
- q) qualsiasi spesa non funzionale all'investimento proposto (specifica eccessiva) e/o non prevista dalle normative unionali, nazionali e regionali.

## **7. Condizioni di ammissibilità**

Al fine di accedere agli aiuti previsti è necessario dimostrare il possesso di requisiti soggettivi che riguardano l'impresa agricola e oggettivi che concernono l'intervento proposto a incentivo.

### **7.1. Requisiti di ammissibilità del richiedente (soggettivi)**

L'impresa agricola che intende beneficiare degli aiuti deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno:

- a) avere cittadinanza italiana oppure in uno degli Stati membri della U.E., o status equiparato;
- b) detenere un fascicolo aziendale SIAN validato, conformemente alle disposizioni stabilite da AGEA;
- c) essere iscritte all'EROA (Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici) come stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 29/2006 o degli operatori sociali di cui alla Legge Regionale n. 12/2021 od impegno, laddove pertinente, ad attestare tale iscrizione contestualmente all'integrazione documentale specifica inerente la razionalità del progetto;
- d) dimostrare l'iscrizione all'INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) del titolare, in caso di impresa individuale, o di almeno uno dei soci, per le imprese in forma societaria ovvero essere in possesso della qualifica di I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) così come definito dalla DGR 1068 del 19/09/2022;
- e) essere in regola con i versamenti contributivi, verificabile attraverso il servizio Durc online, o aver regolarizzato eventuali posizioni debitorie entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento;
- f) assumersi ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose causati in conseguenza della realizzazione delle opere ammesse a contributo;
- g) non aver subito condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis, 640 co.2 n.1 e 640 bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter. 1 c.p. o per reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di non aver riportato condanne ai sensi dell'art.2 co.1 della legge del 23.12.1986 n.898 modificato dall'art.73 della Legge del 19.02.1992 n.142;
- h) non avere subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del d.lgs.231/2001;
- i) non essere oggetto di procedure concorsuali ovvero in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o di non essere in presenza di un procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- j) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008, tali da determinare la commissione di reati penalmente rilevanti;

## 7.2. Requisiti di ammissibilità dell'intervento (oggettivi)

L'intervento per il quale è richiesto il sostegno deve:

- a) perseguire almeno una finalità specifica da attestare motivatamente all'atto della domanda **nel progetto di investimento** in riferimento a quanto stabilito nel successivo punto 7.2.1;
- b) essere ubicato sul territorio regionale;
- c) comportare una spesa ammissibile pari o superiore a 8.000,00 euro;
- d) aver ottenuto il punteggio minimo pari a 30 a seguito dell'applicazione dei criteri di selezione;
- e) avere effetto incentivo: l'operazione deve essere avviata dopo la presentazione della domanda di sostegno;
- f) non essere già stato oggetto di altro finanziamento pubblico fatta eccezione per quelli cumulabili;
- g) attestare il possesso e titolarità all'esecuzione dei lavori interessanti i beni immobili oggetto di agevolazione (punto 7.2.2);
- h) essere congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali/forniture in riferimento al dimensionamento dell'azienda e nello specifico aver ottenuto parere di razionalità con esito positivo (se previsto dalla normativa vigente);
- i) aver ottenuto, laddove necessario, i titoli urbanistici e le necessarie autorizzazioni di legge e/o aver sottoscritto l'impegno a inoltrarli in sede di domanda di pagamento;

### 7.2.1 Perseguimento di finalità specifiche

Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito il richiedente è tenuto a presentare un **Progetto di investimento**, a firma di un professionista iscritto in un albo professionale, volto a fornire elementi per la valutazione della coerenza dell'operazione per il raggiungimento delle finalità specifiche riportate nella tabella sottostante:

Finalità specifiche
a) investimento che rientra in attività di diversificazione aziendale che favorisce la crescita economica e lo sviluppo sostenibile nella zona rurale in cui opera il richiedente.
b) Investimento che contribuisce a migliorare l'equilibrio territoriale, sia in termini economici che sociali e di sostenibilità ambientale dell'impresa.
c) Investimento che persegue elevato grado di innovatività rispetto ai competitor regionali.

Il progetto di investimento oltre agli obiettivi specifici di cui sopra deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- dati anagrafici;
- la situazione di partenza, la proposta di sviluppo imprenditoriale ed i risultati attesi;
- il piano degli investimenti e gli adempimenti amministrativi e/o gestionali necessari per l'avvio (Ad Es. necessità o meno della razionalità considerata documentazione specifica);
- la congruità per l'impresa degli investimenti previsti;
- quadro economico semplificato attestante la sostenibilità economica degli investimenti proposti ad aiuto;
- giustifiche tecnico/contabili/aziendali dei punteggi autoassegnati;
- attestazione del possesso, laddove pertinente, dei beni strumentali oggetto dell'attività d'impresa o impegno ad integrarli in sede di inoltro della domanda di pagamento;
- il cronoprogramma di realizzazione del progetto di investimento individuando le date presunte di inizio e fine.

### **7.2.2 Attestazione del possesso dei beni**

Nel caso di interventi edili di nuova costruzione è necessario attestare il possesso dei beni mediante uno dei seguenti titoli:

- titolo di proprietà;
- titolo di usufrutto;
- diritto di superficie.

E' possibile attestare il possesso dei beni attraverso i titoli sopra citati, allegando alla domanda d'aiuto una scrittura privata tra le parti da regolarizzarsi con l'ottenimento del diritto reale entro la data di presentazione della domanda di pagamento. Nel caso di comunione legale con il coniuge lo stesso dovrà dare assenso all'inoltro della domanda di aiuto.

Nel caso di interventi edili di recupero e ristrutturazione di fabbricati esistenti, nonché per gli interventi edili su beni e strutture di proprietà pubblica o privata date in affitto ad agricoltori, oltre ai titoli citati in precedenza, il possesso dei beni è attestabile mediante un titolo d'uso o quota di comproprietà.

In tali casi il richiedente deve attestare di aver acquisito l'autorizzazione ad eseguire i lavori da parte del proprietario o da parte di almeno i due terzi dei comproprietari. Tali soggetti devono prendere atto degli impegni che il richiedente dovrà sottoscrivere.

### **7.3. Requisiti di ammissibilità per determinate tipologie d'intervento**

Oltre al possesso dei requisiti di ammissibilità del richiedente e dell'intervento di cui ai punti precedenti, nel caso di particolari tipologie di intervento è richiesto il soddisfacimento di alcuni criteri specifici di seguito indicati.

#### **7.3.1 Interventi che riguardano la produzione di energia da fonti rinnovabili**

La realizzazione e il miglioramento degli impianti per la produzione, nei limiti dell'autoconsumo, di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili sono interventi ammissibili a condizione che:

- l'energia prodotta sia in prevalenza destinata all'autoconsumo aziendale ovvero la capacità dell'installazione che produce energia non deve eccedere il fabbisogno annuale di consumo dell'impresa. Ai fini della determinazione del fabbisogno annuale del consumo dell'impresa si deve tener conto delle attività sostenute con il presente intervento incluso il consumo familiare, fermo restando che sarà ammissibile a contributo esclusivamente la quota richiesta da tale attività (pro-quota fabbisogno annuale di consumo dell'impresa, se prevalente, rispetto alla dimensione complessiva dell'impianto);
- non vi sia consumo di suolo, nel caso di posizionamento di pannelli solari o fotovoltaici;
- non siano utilizzate colture dedicate, nel caso di impianti a biogas, e siano alimentati in prevalenza con biomassa legnosa prodotta in azienda nel caso di biomasse;
- gli impianti a biomassa e a biogas per la produzione di energia elettrica garantiscano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
- gli investimenti rispettino quanto previsto dal D.lgs. n. 102/2014 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2000/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";
- possesso della subconcessione ad uso idroelettrico o sia presentato impegno ad ottenerla in data precedente all'inoltro della domanda di pagamento;

### **7.3.2 Interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati**

Gli interventi che riguardano l'acquisto di fabbricati devono soddisfare i seguenti requisiti:

- essere inseriti in zone di tipo agricolo E dei piani regolatori generali vigenti;
- il trasferimento non deve avvenire tra persone fisiche aventi rapporti di parentela o di affinità entro il 2° grado e tra coniugi. Non sono, inoltre, ammessi i passaggi di proprietà tra persone fisiche e persone giuridiche, nel caso in cui le persone fisiche siano soci di maggioranza, amministratori delle seconde o parenti o affini entro il secondo grado dei soci delle seconde;
- non esistano in ambito familiare (parente e affine entro il 2° grado e tra coniugi) strutture già idonee alle esigenze dell'impresa (fatta eccezione per quelle strutture asservite ad un titolare di altra impresa individuale);
- il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato, tramite attestazione da parte di un organismo debitamente autorizzato o di un tecnico qualificato indipendente dal consulente che ha redatto il progetto di investimento. In caso contrario, l'importo massimo ammissibile è determinato con riferimento a quello di mercato;
- costituisce parte integrante dell'investimento complessivo programmato dal richiedente e il valore del fabbricato non superi l'80% del valore complessivo del progetto d'investimento;
- l'immobile non abbia fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei quindici anni precedenti, ad eccezione del caso in cui l'amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;
- sia attestata da parte di un professionista abilitato e iscritto in un albo professionale la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente oppure siano specificati gli elementi di non conformità da regolarizzarsi in sede di liquidazione finale;
- Il manufatto abbia destinazione urbanistica pertinente con l'attività prevista, o sia sottoscritto impegno a ottenerla precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento mediante specifico titolo edilizio;
- l'acquisto preveda l'ottenimento della piena proprietà del fabbricato.

## **8. Tipologia e intensità dell'aiuto**

Il sostegno è concesso applicando la normativa *de minimis* ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2023 che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a **euro 300.000,00** nell'arco di tre anni. L'aiuto è elargito nella forma di contributo in conto capitale in percentuale sulle spese ammissibili.

Tale aiuto massimo riguarda l'impresa unica come da definizione.

**L'intensità di aiuto è pari al 50%.**

I richiedenti possono proporre investimenti di importo maggiore rispetto al tetto di spesa ammessa, fermo restando che l'eccedenza di spesa a detto importo sarà sostenuto totalmente in autofinanziamento.

## **9. Cumulo degli aiuti**

Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione. Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

La Regione effettuerà specifici controlli finalizzati a scongiurare rischi di doppio finanziamento irregolare. Le opportune verifiche saranno realizzate nella fase di conclusione del progetto di investimento. Nel quantificare l'ammontare del contributo concesso si terrà conto di tutti gli eventuali interventi compensativi riconosciuti per le stesse finalità da altre norme a livello comunitario, nazionale e regionale, che dovranno essere detratti dall'importo concedibile accertato. Al fine di evitare ogni sovra compensazione per effetto di un possibile cumulo della presente misura con altri strumenti di sostegno regionali, nazionali, comunitari, il beneficiario è tenuto a fornire le informazioni e la documentazione relative al ricorso a detti strumenti e al percepimento dei relativi benefici.

Nel caso in cui il soggetto intenda accedere ad altre fonti di aiuto cumulabili con la SRD03, al momento della presentazione della domanda di sostegno, dovrà dichiarare le singole voci di spesa per le quali il soggetto intende attivare tale combinazione e dovrà dichiarare l'entità del contributo a cui si intende rinunciare con il presente bando per effetto della combinazione con le altre fonti di aiuto. In tali casi il contributo massimo concedibile per singola voce di spesa coincide con quanto richiesto in domanda di sostegno al netto della quota a cui dichiara di rinunciare per il ricorso ad altre fonti di aiuto. Qualora l'azienda in sede di compilazione della domanda di sostegno non dichiari le voci di spesa per le quali intende accedere ad altre fonti di aiuto regionali e/o nazionali o non indichi l'entità del contributo a cui intende rinunciare, il contributo massimo concedibile coincide con quanto richiesto in domanda di aiuto.

## **10. Criteri di selezione**

I criteri di selezione sono definiti in modo tale da poter essere valutati oggettivamente e da consentire la selezione dei progetti che maggiormente possono contribuire alla realizzazione della logica dell'intervento della misura e al raggiungimento dei target degli indicatori.

Ai fini della definizione della graduatoria delle domande ammissibili all'aiuto, ad ogni domanda è attribuito un punteggio di merito sulla base delle tabelle di seguito riportate.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare l'apposito quadro della domanda di sostegno (Quadro SIAN – Criteri di selezione e autovalutazione del progetto SIAN) riportante i criteri e i relativi punteggi.

Con specifica scheda il beneficiario deve proporre un'autovalutazione, non vincolante al fine della definitiva graduazione da parte della commissione tecnica, ma utile al richiedente stesso per programmare la proposta d'investimento con una maggiore possibilità di successo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i punteggi sono determinati con la seguente modalità:

1. valutazione della domanda e attribuzione del punteggio previsto per ciascun criterio;
2. la somma dei punti acquisiti per ogni criterio determina il punteggio complessivo e la successiva collocazione della domanda all'interno della graduatoria;
3. sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a 30;
4. le domande saranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria prevista dal bando. A parità di punteggio avranno priorità le domande con minore età del richiedente e in subordine in base alla data di presentazione;
5. i requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza;

Le tipologie di priorità di selezione, con punteggio opportunamente pesato rispetto alle valutazioni effettuate dal comitato di sorveglianza, sono declinate come segue:

#### **Criterio PSA con scelta multipla**

I criteri legati alla tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento sono così di seguito declinati:

<b>PS A – Tipologia di funzione creata/sviluppata con l'intervento</b>	<b>Punti</b>
- miglioramento della qualità delle aziende esistenti	2,5
- differenziazione servizi offerti dalle aziende e loro grado di innovatività	2,5
- incremento delle unità lavorative	2,5
- sviluppo di attività volte alla sostenibilità ambientale	2,5

Criteri di assegnazione da attestare e motivare nel progetto d'investimento:

- miglioramento della qualità = tale criterio viene attribuito in riferimento al miglioramento della qualità di servizi già offerti dall'operatore agrituristico già in attività;
- differenziazione servizi offerti dalle aziende e loro grado di innovatività = tale criterio sarà valutato sulla base di nuovi servizi offerti dall'operatore agrituristico già in attività grazie agli investimenti proposti a finanziamento;
- incremento delle unità lavorative = stimato sulla base della tabella per la determinazione del tempo/lavoro relativo alle attività agrituristiche di cui all'articolo 4 dell'allegato alla DGR 1263/2016;

- sviluppo di attività volte alla sostenibilità ambientale = tale criterio si basa principalmente sulla presenza di investimenti volti al miglioramento dell'efficienza degli impianti produttivi esistenti finalizzata al risparmio energetico e/o alla nuova realizzazione d'impianti.

Gli investimenti utili all'attribuzione del criterio devono comportare una spesa maggiore di € 20.000,00.

### **Criterio PSB con scelta esclusiva**

Il principio di selezione legato ai comparti produttivi è declinato nei seguenti criteri:

<b>PS B - Dimensione economica aziendale</b>	<b>Punti</b>
- aziende con produzione standard inferiore ai 40.000 euro	20
- aziende con produzione standard compresa tra 40.000 e 80.000 euro	16
- aziende con produzione standard compresa tra 80.000 e 120.000 euro	12
- aziende con produzione standard superiore a 120.000 euro	8

Modalità di valutazione:

- il punteggio viene attribuito in riferimento alla produzione standard conteggiata sull'intera azienda sulla base dell'ultimo fascicolo aziendale validato in data precedente all'inoltro della domanda di sostegno;

### **Criterio PSC con scelta esclusiva**

La tipologia del beneficiario è declinata come di seguito riportato:

<b>PS C Tipologia del beneficiario (scelta esclusiva)</b>	<b>Punti</b>
- nuovo operatore con età < di 40 anni (41 anni non compiuti)	20
- nuovo operatore di età compresa tra 40 e 60 anni (61 non compiuti)	16
- operatore già operante con età < 40 anni (41 anni non compiuti)	12
- operatore già operante con età tra 40 e 60 anni (61 non compiuti)	8
- Altri operatori agrituristici	0

Modalità di valutazione:

- l'attribuzione del punteggio per le società agricole è effettuata tenuto conto dei requisiti del legale rappresentante sottoscrittore della domanda;

### **Criterio PSD Localizzazione geografica (con scelta multipla)**

I criteri legati alla localizzazione geografica degli interventi sono così di seguito declinati:

<b>PSD1 - in area di pregio ambientale</b>	<b>Punti</b>
- Interventi in aree Natura 2000 e aree di specifico interesse naturalistico e/o paesaggistico (artt. 38 e 40 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta – PTP)	2
- altra area	0

<b>PSD2 - in area interna</b>	<b>Punti</b>
- Bassa Valle	4
- Grand-Paradis o Mont Cervin	2
- Altra area	0

<b>PSD3 - in area classificata</b>	<b>Punti</b>
- Investimenti in aree ARPM	14
- Investimenti in aree ARM e fascia collinare del comune di Aosta	8
- Altra area	0

Criterio di assegnazione:

Ai fini dell'individuazione del territorio è considerata la collocazione geografica dell'attività agrituristica.

La fascia collinare del comune di Aosta è identificabile nell'area geografica a monte di Via delle Betulle.

### **Criterio PSE con scelta esclusiva**

La Tipologia di investimenti sono declinati come di seguito riportato:

<b>PS E Tipologia di investimenti</b>	<b>Punti</b>
- recupero patrimonio edilizio	20
- investimenti da destinarsi ad agricoltura sociale	16

- nuova costruzione e ampliamento di beni immobili da destinarsi ad agriturismo	12
- acquisto di arredamento o impianti, richiesti da nuovo operatore	8
- acquisto di impianti innovativi	4
- altri interventi	0

Criterio di assegnazione:

L'attribuzione del punteggio avviene in riferimento alla tipologia d'investimento prevalente in termini di costo.

L'impianto è considerato innovativo rispetto agli investimenti ordinari effettuati sul territorio regionale.

### **Criterio PSF con scelta esclusiva**

La partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati sono declinati come di seguito:

<b>PS F Partecipazione a regimi di qualità di processo e/o di prodotto regolamentati (*)</b> Gli interventi relativi all'agricoltura biologica e ai pagamenti agroambientali <b>non sono cumulabili.</b>	<b>Punti</b>
- Adesione all'Intervento SRA29 – Agricoltura biologica del CSR 23/27 (*)	10
- Adesione all'Intervento SRA08 - Gestione prati e pascoli permanenti del CSR 23/27 (*)	5
- Adesione SRA14 - (Razze autoctone a rischio di estinzione del CSR 23/27	5

## **11. Domanda di sostegno**

### **11.1. Quando presentare la domanda di sostegno**

I soggetti interessati possono presentare la domanda di sostegno a partire dal **15 luglio 2026** fino alle **ore 23.59** del **15 settembre 2026**. Le domande inoltrate oltre i termini indicati non saranno prese in considerazione e saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

Nel caso che il richiedente presenti più domande sul sistema informativo verrà considerata valida l'ultima domanda ricevuta.

### **11.2. Come presentare la domanda di sostegno**

Le domande sono presentate, previo accreditamento, telematicamente tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito

SIAN) entro il termine di chiusura del bando da parte dei seguenti utenti abilitati alla compilazione della domanda:

- i CAA con ruolo di compilazione domande relative a misure non connesse alla superficie agli animali;
- gli utenti qualificati abilitati da AGEA;
- i liberi professionisti, abilitati e iscritti ad un ordine o collegio professionale, autorizzati dalla Regione.

E' obbligatorio costituire e/o aggiornare il fascicolo aziendale preliminarmente alla presentazione della domanda di sostegno.

Le richieste di abilitazione dei professionisti devono essere inviate all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it almeno 10 giorni (termine non prescrittivo) prima del termine per la presentazione delle domande, utilizzando la modulistica pubblicata sulla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Entro il termine di cui al precedente punto 11.1, il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di aiuto correlata dalla documentazione di cui all'allegato I. Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@pec.regione.vda.it.

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico. In caso di problemi informatici legati alla funzionalità di SIAN in fase di presentazione della domanda di aiuto è possibile aprire un ticket inviando una mail all'indirizzo assistenza-sian@regione.vda.it, allegando copia pdf della domanda nello stato in cui si trova e copia delle videate con evidenza degli errori.

I malfunzionamenti degli strumenti utilizzati, l'incompatibilità degli stessi con il SIAN, la difficoltà o la lentezza di connessione, l'assenza di firma OTP, le incompletezze o inesattezze del fascicolo aziendale o di qualsiasi altro motivo diverso dal malfunzionamento del sistema informatico che impedisca il rilascio della domanda è di esclusiva responsabilità del richiedente; pertanto si raccomanda di procedere all'inserimento della domanda su portale SIAN entro un termine adeguato rispetto ai tempi di compilazione e rilascio della domanda, al numero e alla dimensione dei documenti da allegare alla stessa.

Si sottolinea che l'apertura del ticket non equivale alla presentazione della domanda che dovrà comunque essere rilasciata con le modalità e nei termini stabiliti dal presente bando, salvo eccezioni espressamente concesse dall'Autorità di Gestione e in presenza di comprovati e persistenti malfunzionamenti informatici che saranno verificati direttamente con il gestore della piattaforma SIAN.

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN o di completamento del caricamento dell'istanza, accertata dagli uffici, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

La domanda deve essere completa della documentazione prevista nell'allegato I punti 1.1 e 1.2 in base alle disposizioni specifiche di ricevibilità di cui al successivo punto 13.1.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

Scaduti i termini dell'invio telematico, il responsabile dell'attuazione dell'intervento effettuerà lo scarico delle domande rilasciate attraverso apposita funzione disponibile sull'applicativo SIAN AGEA.

Istruttoria della domanda di sostegno (per le parti non previste sul bando verranno predisposte disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'autorità di gestione).

## **12. Soggetti coinvolti nel procedimento**

I soggetti coinvolti nei procedimenti relativi alla concessione dell'aiuto, all'approvazione delle eventuali varianti e delle domande di pagamento, di seguito individuati, nonché le loro rispettive funzioni sono:

- a) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 19/2007, è il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali;
- b) il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis della legge regionale 19/2007, è il Coordinatore del Dipartimento agricoltura;
- c) il supervisore dell'istruttoria laddove previsto;
- d) il responsabile dell'istruttoria, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 19/2007, è il tecnico istruttore incaricato di predisporre l'istruttoria delle pratiche;
- e) la commissione tecnica, istituita nell'ambito del Dipartimento agricoltura, e composta da:
  - il Funzionario responsabile dell'Unità Organizzativa investimenti aziendali, o suo delegato, con funzione di presidente;
  - il supervisore dell'istruttoria laddove individuato;
  - i tecnici istruttori delle istanze;
  - eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risulta necessario acquisire pareri tecnici specifici;
  - il segretario verbalizzante senza diritto di voto.

L'attività della commissione è volta alla prevenzione, all'individuazione e alla correzione di errori nelle procedure di valutazione dell'istruttoria delle domande ed è finalizzata alla uniformità e alla omogeneità di giudizio tra i vari responsabili dell'istruttoria.

La commissione valida l'istruttoria condotta dal tecnico istruttore in merito a:

- valutazione dei progetti di investimento;
- la valutazione dell'idoneità tecnica, economica e progettuale degli investimenti presentati e la loro congruità;
- l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di selezione previsti;
- l'approvazione della spesa ammissibile;
- l'eventuale definizione di prescrizioni;
- la valutazione delle varianti;
- la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita.

La commissione può, inoltre, fissare eventuali specifiche tecniche per la valutazione dell'ammissibilità ad aiuto degli investimenti proposti e per la determinazione della spesa ammissibile, qualora risultino insufficienti i criteri e le norme tecniche contenute nel presente bando.

Le sedute della commissione sono valide se sono presenti almeno 3 soggetti compreso il presidente.

### 13. Istruttoria della domanda di sostegno

L'istruttoria delle domande di sostegno è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;
- b) graduatoria provvisoria;
- c) ammissibilità della domanda;
- d) approvazione della graduatoria;
- e) atto di concessione degli aiuti con accettazione dell'atto da parte del beneficiario;

#### 13.1. Ricevibilità della domanda

Il controllo di ricevibilità delle domande è effettuato in ordine alla verifica dell'esistenza del fascicolo aziendale, del rispetto del termine temporale di presentazione, della presenza della documentazione prevista e della sua corretta compilazione e sottoscrizione. In tale fase sono acquisiti d'ufficio eventuali documenti già in possesso dell'amministrazione.

La documentazione **generale essenziale** per la presentazione della domanda, di cui al punto 1.1 dell'allegato I, deve essere presente al momento dell'inoltro della domanda di sostegno (allegata contestualmente al rilascio della domanda su SIAN), in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione.

La documentazione **specificata**, di cui al punto 1.2 dell'allegato I, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo trenta giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'applicazione delle norme sull'esclusione totale o parziale.

Dell'esclusione dal procedimento delle domande non ricevibili viene dato atto mediante provvedimento del funzionario responsabile, ai sensi dell'articolo 16 della legge Regionale 19/2007.

#### 13.2. Graduatoria provvisoria

La graduatoria provvisoria è redatta e pubblicata alla pagina tematica Agricoltura del sito istituzionale della Regione autonoma Valle d'Aosta entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande di sostegno, sulla base del punteggio autoassegnato dai richiedenti con riferimento ai criteri di selezione di cui al precedente punto 10.

All'interno della graduatoria provvisoria sono inserite solo le domande di aiuto che abbiano conseguito il punteggio complessivo pari o superiore a 30 punti e che saranno ammesse al proseguimento dell'istruttoria in quanto **complete con la documentazione essenziale** alla ricevibilità.

#### 13.3. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda

La fase di valutazione dell'ammissibilità della domanda si suddivide in un'istruttoria amministrativa e tecnica.

**L'istruttoria amministrativa** consiste nella verifica circa il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list in capo ai soggetti collocati in posizione utile al finanziamento in graduatoria, nonché alla verifica della veridicità delle autocertificazioni eventualmente prodotte.

**L'istruttoria tecnica** è volta a verificare la correttezza del punteggio, autoassegnato dal

richiedente, e successivamente il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi, di cui al precedente punto 7.1 e 7.2, elencati per competenza nella specifica check list, nonché **la congruità e la ragionevolezza** degli interventi proposti, al fine di determinare la spesa ammessa.

In fase di istruttoria di ammissibilità non sono assentibili modifiche sulle tipologie di intervento richiesto ma solo revisioni per adeguarne la congruità non comportanti incremento dell'aiuto richiesto.

In caso di non correttezza nell'auto assegnazione dei punteggi, il punteggio totale è rideterminato **solo in diminuzione** ed è aggiornata la graduatoria provvisoria, con il riposizionamento o l'esclusione del concorrente. La rideterminazione dei punteggi assegnati o l'eventuale esclusione dalla procedura è comunicata ai concorrenti e la graduatoria rimodulata è pubblicata sul sito regionale.

Qualora a seguito del riposizionamento in graduatoria il concorrente risulti in posizione non utile al finanziamento, la relativa istruttoria è interrotta, al fine di procedere all'istruttoria della domanda, o delle domande, che a seguito della rimodulazione della graduatoria risultano in posizione utile.

L'istruttoria tecnica può essere sospesa **per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni**, fatte salve le possibilità di richiesta di proroga motivata per uguale periodo disposta dalla LR 19/2007, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni o per l'integrazione della documentazione presentata in domanda di aiuto e ritenuta non esaustiva.

L'istruttoria è conclusa con l'approvazione della spesa ammessa definitiva, che è comunicata al concorrente per eventuali controdeduzioni.

#### **13.4. Approvazione graduatoria definitiva e concessione dell'aiuto**

La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento dirigenziale entro 180 giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto, mettendo in evidenza:

- a) le domande finanziabili;
- b) le domande non finanziabili.
- c) le domande non ricevibili o escluse;

Sono ammesse e finanziabili le domande i cui contributi siano solvibili dalla disponibilità finanziaria assegnata al bando.

La graduatoria dei richiedenti ammessi, ma non finanziabili per carenza di disponibilità finanziaria, resta valida per dodici mesi dalla data di sua approvazione. In caso siano reperiti ulteriori fondi per rifinanziare la misura, viene riavviata l'istruttoria di cui al precedente punto compatibilmente con il rispetto dei termini di rendicontazione finanziaria.

La concessione dell'aiuto può essere effettuata contestualmente a tale atto di approvazione o disgiunto nei casi di necessario completamento definitivo delle istruttorie.

Nel caso in cui la dotazione messa a bando non consenta di finanziare tutti i progetti per intero (caso in cui l'ultimo progetto in elenco prevede un contributo superiore alle disponibilità) si può procedere a finanziamento parziale su espressa accettazione del beneficiario e fermo restando l'impegno dello stesso a coprire con proprie risorse la quota non finanziata.

#### **13.5. Perfezionamento delle domande**

Nel caso di istanze utilmente collocate in graduatoria che necessitano di documentazione di

perfezionamento (a titolo esemplificativo: progetto cantierabile, titoli edilizi urbanistici, pareri, nullaosta, titolo di possesso, ecc.), il beneficiario deve ottenere il rilascio di tali atti precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento.

## **14. Realizzazione dell'intervento**

### **14.1. Data di inizio**

Al fine di garantire lo stato di avanzamento della spesa ed il raggiungimento dei target previsti dal PSP e dal CSR, il piano di investimento deve essere **avviato entro 120 giorni** dalla data di adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Detto termine verrà verificato nel corso della istruttoria della domanda di pagamento a saldo/SAL/proroga/anticipo sulla base di quanto segue:

- nel caso di intervento prevalente soggetto a permesso a costruire sulla base della dichiarazione di "inizio lavori";
- nel caso di investimento prevalente soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività sulla base della data di presentazione;
- nel caso di investimenti eseguibili come attività di edilizia libera sulla base di dichiarazione da parte del beneficiario, comprovata da documentazione fotografica georeferenziata e/o bolle consegna materiali, stipula contratti di fornitura, fatture, ecc.;
- nel caso di prevalente acquisto di macchinari, attrezzature o investimenti immateriali sulla base di bolle di consegna, fatture di acquisto, contratti di fornitura;
- nel caso di investimenti prevalenti in acquisto di beni immobili sulla base della data di stipula del rogito;

Qualora il titolo abilitativo riguardi anche investimenti non oggetto di domanda d'aiuto nel presente bando e pertanto l'avvio dei lavori, riguardante titoli abilitativi edilizi, risulta con data antecedente la presentazione della domanda, i beneficiari devono chiedere un accertamento in situ da parte dell'istruttore tecnico per verificare l'effettivo non avvio dei lavori dell'investimento oggetto di richiesta di finanziamento.

Fermo restando che l'avvio deve avvenire successivamente alla presentazione della domanda di sostegno, i richiedenti possono a proprio rischio iniziare i lavori o procedere agli acquisti anche prima dell'ammissibilità a finanziamento. In tal caso l'amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

L'avvio dell'investimento oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

### **14.2. Termine di rendicontazione a saldo**

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati **entro 24 mesi** dal provvedimento di concessione, fatte salve le proroghe di cui al punto successivo. Qualora alla scadenza dei termini per l'ultimazione dell'iniziativa, l'investimento autorizzato non sia stato realizzato nella sua totalità, ma le opere realizzate siano funzionali sotto il profilo tecnico-operativo, la revoca dell'aiuto è disposta in maniera proporzionale tenendo conto delle opere realizzate.

Il completamento dell'investimento e la sua rendicontazione oltre il termine previsto comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

### 14.3. Proroghe

Per ultimare la realizzazione dell'intervento ed effettuare la rendicontazione tramite inoltro della domanda di pagamento a saldo, il beneficiario può richiedere proroghe per un periodo **massimo di 12 mesi**. La richiesta di proroga deve essere motivata e inoltrata prima della scadenza del termine per la realizzazione degli investimenti.

Le proroghe dovranno comunque rispettare i limiti temporali stabiliti dall'organismo pagatore ai fini della rendicontazione delle spese che **non possono essere differiti oltre il 31 giugno 2029**.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può concedere o meno la proroga e in entrambi i casi ne comunica l'esito al beneficiario.

I termini di rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e l'Amministrazione regionale e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo; la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- eventi oggettivamente riconosciuti e non imputabili al beneficiario, verificati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc.) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La ritardata presentazione della richiesta comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

## 15. Varianti agli investimenti concessi

### 15.1. Definizione di "varianti"

Sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti all'investimento originale che comportano modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare, ad esempio:

- a) cambio di beneficiario;
- b) cambio di sede dell'investimento;
- c) sostanziali modifiche tecniche e tipologiche delle opere approvate;
- d) mancata realizzazione di parte degli investimenti proposti comportante una riduzione della spesa ammissibile, compresa tra il 10% e il 40%.

Le varianti di cui ai punti c) e d) possono comportare la variazione del quadro economico limitatamente all'interno delle singole voci di spesa (punto 6.1). Le eventuali riduzioni di costo costituiscono economia di spesa.

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene, se sono contenute in un importo non superiore al 10% del costo della singola tipologia di intervento e se trattasi di minor rendicontazione motivata e non dovuta alla mancata realizzazione di parte degli investimenti che possono pregiudicare il perseguimento delle finalità previste.

## **15.2. Presentazione delle domande di variante**

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti. Tuttavia, se nel corso della realizzazione dell'intervento, il beneficiario ritiene di dover apportare modifiche comportanti varianti ai sensi di quanto definito al punto precedente, in ragione di sopraggiunte esigenze o di migliori soluzioni tecniche, la variante dovrà essere compilata in formato informatizzato presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN) antecedentemente al termine fissato per l'ultimazione dell'investimento ed all'inserimento sul medesimo portale informatico della domanda di pagamento a saldo. La compilazione e la trasmissione possono essere effettuate accedendo online al sistema SIAN (previo accreditamento) o presso lo Sportello unico dell'Assessorato competente in materia di agricoltura.

Entro il termine di cui al precedente punto il richiedente compila, sottoscrive e rilascia, esclusivamente mediante SIAN, la domanda di variante correlata da tutta la documentazione elencata al punto 3 dell'allegato I. Copia della domanda di variante rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it).

Anche per la domanda di variante in caso di impossibilità di accesso al sistema SIAN o di caricamento dell'istanza è possibile presentare la domanda sul modello cartaceo. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza in via informatica entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

Si precisa che nel caso di varianti che comprendono interventi già realizzati il beneficiario deve rispettare i principi di ragionevolezza della spesa al fine dell'ammissibilità ad aiuto degli stessi.

## **15.3. Istruttoria delle domande di variante**

La variante è autorizzata a condizione che:

- a) siano mantenute le finalità originarie dell'investimento aziendale;
- b) siano rispettate le condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
- c) non provochi una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- d) non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate lo stesso è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità indicati al punto 7 del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il subentrante deve presentare richiesta entro 90 giorni dal subentro. La richiesta deve essere corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità.

Il responsabile del procedimento, sentita la commissione tecnica, può ammettere le varianti e ne comunica l'esito al beneficiario.

Il procedimento si intende concluso con l'invio dell'esito al beneficiario che deve avvenire entro 60 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di variante.

## **16. Domanda di pagamento ed erogazione del contributo**

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di aiuto. Le domande di pagamento possono riguardare l'erogazione di un anticipo, il pagamento di tre stati di avanzamento lavori (due soltanto nel caso di erogazione dell'anticipo), per un importo compreso tra il 20% e il 90% della spesa ritenuta ammissibile e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

### **16.1. Erogazione dell'anticipo e fideiussione**

Il beneficiario può richiedere, in seguito all'accensione di idonea garanzia fideiussoria, l'erogazione di un anticipo non superiore al 50% del contributo accordato. Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- a) una garanzia bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo, corrispondente al 100% dell'importo anticipato;
- b) dichiarazione della presunta data di avvio dell'intervento sottoscritta dal richiedente.

Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'intervento ammesso supera l'importo dell'anticipo.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

### **16.2. Come presentare la domanda pagamento**

Le domande sono inoltrate telematicamente all'Organismo Pagatore (OP) tramite la compilazione della domanda informatizzata presente nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito SIAN). La compilazione e la trasmissione devono essere effettuate accedendo on-line al sistema SIAN (previo accreditamento).

Per eventuali dubbi sulle modalità di compilazione delle domande, lo sportello unico Agricoltura offre un servizio di supporto telefonico.

Copia della domanda rilasciata su SIAN deve essere sottoscritta dal beneficiario e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it).

In caso di assoluta impossibilità di accesso al sistema SIAN, in fase di rendicontazione a saldo, sarà possibile presentare la domanda sul modello cartaceo da trasmettere, entro i termini stabiliti, tramite PEC. In tal caso il beneficiario deve convalidare l'istanza generata dal portale informatico SIAN entro i termini stabiliti dal responsabile del procedimento.

La documentazione generale essenziale per la presentazione della domanda di pagamento, di cui al punto 2.2 dell'allegato II, deve essere allegata contestualmente al rilascio della domanda su SIAN, in mancanza della quale la stessa non potrà essere accolta ed incorre nei casi di esclusione.

La documentazione specifica, di cui al punto 2.3 e 2.4 dell'allegato II, eventualmente non presente, e quella ritenuta non esaustiva, dovrà essere prodotta entro massimo trenta giorni dalla richiesta di integrazione, fatte salve le possibilità di richiesta di proroga motivata per uguale periodo disposta dalla LR 19/2007.

In caso di mancato completamento nel termine stabilito o dalla successiva proroga autorizzata la domanda di acconto verrà considerata decaduta e il beneficiario dovrà procedere al suo ritiro sul

portale informatico SIAN, nei casi di domanda di pagamento a saldo, tale mancato completamento comporta l'applicazione delle disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

Per le procedure di dettaglio si rimanda alle linee guida sulle modalità di presentazione delle domande di pagamento pubblicate al seguente link:

[https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR\\_2023-27/Domande\\_di\\_pagamento/default\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2023-27/Domande_di_pagamento/default_i.aspx)

## **17. Modalità di pagamento delle spese sostenute**

### **17.1. Giustificativi di spesa**

Le spese sostenute per la realizzazione degli investimenti per i quali è stato accordato l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente, riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA;
- d) Codice Unico del Progetto (C.U.P.) o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito;
- e) Nell'ipotesi di pagamenti effettuati tramite assegni circolari per l'acquisto di beni immobili (fabbricati e terreni) l'atto di vendita dovrà riportare il codice CUP e il codice seriale di ogni singolo assegno circolare o citazione della misura disciplinante l'aiuto laddove tale codice non sia stato ancora attribuito.

I giustificativi di spesa **devono essere debitamente pagati attraverso il conto corrente dedicato.**

Non sono ammissibili giustificativi di spesa riportanti imponibile inferiore a € **100,00**, IVA esclusa.

### **17.2. Giustificativi di pagamento**

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.

- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

Nel caso particolare di acquisto tramite finanziamento da parte di una finanziaria o istituto bancario, la spesa si considera sostenuta direttamente dal beneficiario, ancorché l'importo non sia transitato sul suo conto corrente, ma sia liquidato direttamente dall'istituto che eroga il prestito, unicamente qualora nel contratto di finanziamento si riscontrino le seguenti condizioni:

- l'ordine di pagamento nei confronti del fornitore è dato dal beneficiario stesso alla banca erogatrice del prestito, mediante addebito sul conto corrente dedicato all'operazione;
- il bene risulta di proprietà del beneficiario e nessun privilegio speciale, ex art. 46 D.lgs. 385/93, viene istituito sul bene oggetto del prestito, ma unicamente il privilegio legale (ex art. 44 D.lgs. 385/93) sui beni aziendali.

## **18. Istruttoria della domanda di pagamento**

Le fasi procedurali, i soggetti coinvolti e le loro rispettive funzioni sono determinati in coerenza con il Sistema di gestione e controllo del CSR 2023/27 e nel rispetto del principio di separazione delle funzioni. I procedimenti amministrativi avviati a seguito dell'applicazione del presente bando vedono coinvolti i soggetti di cui al precedente punto 12.

### **18.1. Fasi procedurali**

L'istruttoria delle domande di pagamento è composta dalle seguenti fasi:

- a) ricevibilità della domanda;

- b) ammissibilità;
- c) estrazione campione per il controllo in loco;
- d) controllo a revisione;
- e) fasi di liquidazioni dell'aiuto.

Ricevuta la proposta di liquidazione dal Revisore, il funzionario Responsabile delle Autorizzazioni elabora i lotti controllati procedendo all'autorizzazione al pagamento delle domande o alla revoca dell'autorizzazione al pagamento stesso. Le domande di cui il pagamento viene autorizzato entrano nell'elenco di liquidazione, reso disponibile da AGEA, in vista della successiva fase di erogazione dei contributi.

Il procedimento si intende concluso con l'invio della proposta di liquidazione all'organismo pagatore AGEA che deve avvenire entro 90 giorni dalla data di assunzione al protocollo della domanda di pagamento.

## **18.2. Condizioni di ammissibilità della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) l'avvio dell'intervento sia avvenuto nei termini previsti (dopo la presentazione della domanda di aiuto ed entro 120 giorni dalla data di concessione);
- b) l'operazione sia realizzata conformemente a quanto definito con atto di concessione fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite;
- c) sia inoltrata la documentazione eventualmente prescritta in sostegno e di perfezionamento (autorizzazioni urbanistiche, titolo di possesso, ecc.), laddove necessaria;
- d) le spese sostenute siano eleggibili ovvero:
  - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
  - sia congrua rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
  - sia effettivamente sostenuta e legittimamente contabilizzata;

La domanda di pagamento a saldo, oltre ai requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) sia stata rilasciata sul portale informatico S.I.A.N. entro il termine massimo stabilito per l'ultimazione e rendicontazione dell'investimento o dalle eventuali proroghe concesse;
- b) siano stati mantenuti i requisiti soggettivi riguardanti l'azienda;
- c) l'intervento proposto abbia mantenuto il punteggio assegnato con esclusivo riferimento, al fine delle verifiche necessarie, ai criteri subordinati all'attestazione di requisiti a saldo o, in caso di varianti, non abbia subito una diminuzione del punteggio tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria (punto 15.3 lettera c);
- d) sia verificato, laddove richiesto, il possesso dei requisiti igienico sanitari (SCIA sanitaria o agibilità dei locali, ecc.) e siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.). Nel caso di acquisti di macchinari e attrezzature la presenza della marcatura "CE" ai sensi della normativa unionale vigente soddisfa la garanzia del rispetto dei requisiti richiesti;
- e) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 8.000 euro;
- f) sia verificata l'assenza di sovra compensazione per l'effetto della combinazione con altri strumenti di sostegno;
- g) utilizzare almeno il 50% della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas;

- h) garantire che gli impianti a biomassa e a biogas abbiano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%;
- i) siano rispettati gli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II.

È fondamentale porre molta attenzione nella determinazione dell'importo richiesto a pagamento in quanto, nel caso in cui l'aiuto ammesso a pagamento, a seguito dell'istruttoria, risulti inferiore per più del 10% rispetto alla somma richiesta, è applicata al beneficiario una sanzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 63 del reg. (UE) 809/2014 o successive m.e.i., pari alla riduzione effettuata, fatta salva la possibilità di attestare la non responsabilità del beneficiario per il maggior aiuto richiesto.

### **18.3. Erogazione dello stato di avanzamento lavori o acconto**

L'importo dell'acconto si determina in base alle risultanze contabili dell'istruttoria riferita al quadro economico di raffronto tra la spesa ammessa, la rendicontazione contabile o le modalità di determinazione della ragionevolezza della spesa ed i giustificativi di pagamento e di spesa.

### **18.4. Erogazione del saldo**

Il beneficiario deve chiedere il saldo del contributo entro il termine previsto per la rendicontazione degli interventi, comprensivo delle eventuali proroghe.

Il rilascio, sul portale informatico SIAN, delle domande di pagamento del saldo finale oltre tale termine comporta l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni definite con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

I raffronti tra la contabilità dei lavori e i giustificativi di spesa in sede di saldo finale assumono carattere definitivo e potranno dare luogo a possibili rettifiche contabili da parte degli uffici in merito alla spesa ammissibile a pagamento con decurtazione delle spese ritenute non più congrue o non più ammissibili in riferimento all'applicazione di percentuali massime (Es. rideterminazione spese generali, ecc.).

## **19. Disposizioni generali in materia di controlli**

Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente bando e dal provvedimento di concessione, sono previsti controlli di natura amministrativa, tecnica, svolti dai soggetti incaricati.

Il soggetto controllore potrà, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita. In tal caso i beneficiari devono mettere a disposizione quanto richiesto: i documenti amministrativi-finanziari inerenti al progetto, quali pezze giustificative delle spese sostenute, prove di avvenuto pagamento, ricevute dei bonifici bancari, estratti conto bancarie gli elaborati progettuali, al fine di favorire il confronto fra il progetto approvato e le opere realizzate.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità. Per tutte le tipologie di controlli in loco il beneficiario è invitato a firmare la relazione durante il controllo per attestare di avervi presenziato ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora si utilizzi una relazione di controllo redatta con mezzi elettronici nel corso del controllo, l'autorità competente prevede la possibilità

della firma elettronica da parte del beneficiario oppure la relazione di controllo è inviata senza indugio allo stesso per dargli la possibilità di firmarla e apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate inadempienze, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo. Conformemente all'art. 48 del Reg. 809/2014, tutte le domande di sostegno e di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai beneficiari o da terzi allo scopo di ottemperare ai requisiti, sono sottoposte a controlli amministrativi che riguardano "tutti quegli elementi che è possibile ed appropriato verificare mediante questo tipo di controlli". Con riguardo alla disciplina dei controlli delle operazioni finanziate nell'ambito del presente intervento, si rimanda al Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 che riporta tutti i dettagli concernenti i controlli amministrativi (art.3), i controlli in loco (art.4) e i controlli ex post (art.7) di cui al Titolo IV, Capitolo II del regolamento (UE) n. 2021/2116.

### **19.1. Visita in situ**

Salvo casi debitamente giustificati, i controlli amministrativi sulle operazioni connesse a investimenti comprendono almeno una visita sul luogo dell'operazione sovvenzionata (visita in situ) o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso ed il rispetto dei requisiti tecnico/progettuali di riferimento per l'applicazione del costo semplificato ove ammesso (tipologia costruttiva, quantità certificate, ecc.).

Controlli tecnici e amministrativi in situ possono essere effettuati in sede di istruttoria delle domande di sostegno e di pagamento sui seguenti temi: operatività del bene/servizio in riferimento agli indirizzi dell'impresa interessata, corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato.

Le procedure attuate presuppongono la registrazione dell'attività di controllo svolta, dei risultati e delle misure adottate in caso di constatazione di irregolarità.

### **19.2. Controlli in loco**

Sono previsti nell'art. 4 del Decreto MASAF del 4 agosto 2023, n. 410727 ed effettuati da soggetti terzi rispetto ai soggetti coinvolti nei controlli amministrativi, prima del pagamento finale su un campione estratto con i criteri previsti dai regolamenti comunitari. I controlli in loco verificano, per quanto possibile, che l'operazione sia stata attuata in conformità alle norme applicabili e nel rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi relativi alle condizioni per la concessione dell'aiuto, nonché la corrispondenza dell'investimento realizzato con quello approvato e quello rendicontato. Essi garantiscono che l'operazione possa beneficiare di un sostegno del FEASR e comportano una verifica dell'esistenza di documenti, contabili o di altro tipo, a corredo delle domande di pagamento presentate dal beneficiario e, se necessario, un controllo sull'esattezza dei dati contenuti nella domanda di pagamento sulla base dei dati o dei documenti commerciali tenuti da terzi.

I controlli in loco verificano, inoltre, che la destinazione dell'operazione corrisponda a quella descritta nella domanda di sostegno.

### **19.3. Controlli revisione**

La revisione effettuata da un soggetto diverso da quelli impegnati nei controlli precedenti, è finalizzata all'individuazione delle domande di pagamento da porre in liquidazione e, successivamente da sottoporre al Responsabile per l'Autorizzazione. La procedura di revisione sarà eseguita nell'istruttoria in modalità completa (ri-esecuzione di tutti i controlli di

ammissibilità) sul campione stabilito delle domande di pagamento. Sulle restanti domande invece verrà effettuata nella procedura di liquidazione.

#### **19.4. Controlli ex-post**

I controlli ex-post interessano le operazioni per le quali continuano a sussistere gli impegni assunti nel periodo di vincolo successivo alla data di pagamento finale, pertanto sono finalizzati a:

- a) verificare il rispetto degli impegni essenziali ed accessori;
- b) garantire che lo stesso investimento non abbia beneficiato in maniera irregolare di altri contributi pubblici (nazionali o comunitari).

Il campione è estratto da AGEA su una base di un'analisi di rischio e dell'impatto finanziario delle varie operazioni.

A conclusione degli interventi, inoltre, ulteriori controlli potranno essere coordinati direttamente dalla Commissione europea, dallo Stato, da AGEA, dall'Autorità di Gestione e da altri organismi di controllo quali la Guardia di Finanza e l'OLAF, oppure affidati a società specializzate.

In particolare, per i vincoli riguardanti l'azienda tali controlli faranno riferimento ai dati riportati sull'ultimo fascicolo aziendale validato al momento del controllo

### **20. Decadenza ed esclusione dal contributo**

Il beneficiario, nelle fasi istruttorie della domanda, può incorrere nella esclusione parziale o totale del contributo o nella sua decadenza parziale o totale, con restituzione maggiorata degli interessi in caso di finanziamento già erogato, qualora vi siano le violazioni di seguito declinate.

#### **20.1. Casi di esclusione**

Il beneficiario incorre nell'esclusione parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- presentazione della domanda di sostegno oltre il termine consentito dal bando;
- ottenimento di punteggio al di sotto del minimo stabilito dai criteri di selezione (30) o non utile al finanziamento in base alle risorse assegnate;
- assenza di requisiti stabiliti dal bando al fine dell'ammissibilità all'aiuto;
- mancata presentazione nei termini stabiliti della documentazione specifica essenziale per la ricevibilità o indispensabile alla chiusura dell'istruttoria della domanda di sostegno;

#### **20.2. Casi di decadenza**

Il beneficiario incorre nella decadenza parziale o totale del contributo nei seguenti casi:

- assenza delle condizioni di ammissibilità in sede di domanda di pagamento;
- mancata presentazione, laddove necessaria, della documentazione di perfezionamento;
- presentazione di documentazione tecnico/contabile irregolare, volta a ottenere un indebito aiuto;
- il beneficiario ostacola volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- il beneficiario fornisce indicazioni non veritiere tali da indurre l'amministrazione in grave errore;

- effettui varianti in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiori al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

## 21. Rinuncia ed errori palesi

Una domanda di sostegno o di pagamento o un'altra dichiarazione può essere formalmente ritirata dal richiedente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto. Tale richiesta deve essere presentata allo sportello unico. Le rinunce non possono essere presentate se il beneficiario è stato informato di inadempienze riscontrate o se gli è già stato comunicato di essere soggetto di controllo in situ.

Le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede.

L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti presentati.

## 22. Impegni del beneficiario

Gli impegni assunti dal beneficiario, distinti in essenziali e accessori, hanno durata pari a:

- **5 anni** dalla data del pagamento finale per investimenti riguardanti **gli impianti e i beni mobili**;
- **10 anni** dalla data del pagamento finale per investimenti riguardanti **beni immobili**.

L'inosservanza degli impegni essenziali determina la decadenza totale dell'aiuto percepito, fatta eccezione per i casi di decesso o di forza maggiore che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.

L'inosservanza degli impegni accessori determina la riduzione dell'aiuto percepito e, nei casi estremi, la decadenza totale in base alla valutazione dell'infrazione rilevata secondo le disposizioni in merito a riduzioni ed esclusioni disciplinate con provvedimenti dirigenziali n. 3680 e n. 3681 in data 30/06/2025.

### 22.1. Impegni essenziali

Gli impegni essenziali volti ad assicurare la stabilità dell'operazione di investimento oggetto di sostegno sono declinati come segue:

- a) divieto di cessazione dell'attività di diversificazione che ha beneficiato del contributo. Nello specifico le aziende sono tenute a:
  - ✓ rimanere titolari di partita IVA;
  - ✓ mantenere l'iscrizione all'EROA (Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici) come stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 29/2006 o degli operatori sociali di cui alla Legge Regionale n. 12/2021;
  - ✓ mantenere l'iscrizione all'INPS in qualità di Coltivatore Diretto (CD) del titolare, in caso di impresa individuale, o di almeno uno dei soci, per le imprese in forma societaria ovvero essere in possesso della qualifica di I.A.P. (Imprenditore Agricolo Professionale) così come definito dalla DGR 1068 del 19/09/2022.
  - ✓ detenere un fascicolo aziendale validato.

Non è considerata cessazione dell'attività produttiva la mera cessione della stessa con subentro nei vincoli.

- b) non cambiare la proprietà o detentore del titolo d'uso del bene oggetto di agevolazione, al fine di procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
- c) non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione di un intervento, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Tali divieti comportano un impegno a:
  - non mutare la destinazione d'uso dei beni incentivati;
  - utilizzare in modo appropriato il bene agevolato;

## **22.2. Impegni accessori**

Gli impegni accessori sono:

- a) avviare l'attività incentivata, laddove pertinente, entro giorni 180 dalla ricezione del saldo finale o dall'eventuale proroga concessa;
- b) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni mobili ed immobili o di quanto altro finanziato;
- c) assicurare il rispetto degli eventuali obblighi di informazione e pubblicità del sostegno ottenuto, secondo le disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II;
- d) presentare la documentazione richiesta dal controllore nella fase di mantenimento dei vincoli;
- e) utilizzare almeno il 50% della materia prima di produzione aziendale per investimenti nel settore delle biomasse e biogas;
- f) garantire che gli impianti a biomassa e a biogas abbiano un recupero dell'energia termica prodotta pari ad almeno il 20%.

## **23. Obblighi di informazione e pubblicità**

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 Autorità di Gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR, diversi da interventi connessi alla superficie e gli animali, riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC.

Il soggetto beneficiario del sostegno FEASR ha l'impegno di rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2022/129 e relativo Allegato II, affinché tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso di loghi.

Ai fini di dare visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR, in base all'articolo 2 dell'Allegato III Reg. (UE) 2022/129, il beneficiario è tenuto ad indicare, in tutti i materiali di comunicazione utilizzati, che il progetto finanziato con i fondi comunitari FEASR; deve assicurare la promozione del progetto attraverso il sito web o sui siti dei social media ad uso professionale del beneficiario e tramite la collocazione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, di una targa o un display elettronico che contengano le informazioni essenziali sul progetto finanziato e il richiamo al sostegno fornito dall'Unione.

Le indicazioni dettagliate relative agli obblighi in materia di informazione, pubblicità e visibilità sono chiarite all'interno del manuale operativo "Linee guida sugli obblighi di informazione, pubblicità e visibilità".

## **24. Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali**

Sono cause di forza maggiore e di circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza, di cui all'articolo 3 del Reg. UE n. 2021/2116 e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni attuative.

Le cause di forza maggiore trovano applicazione principalmente nelle seguenti fattispecie:

- a) rinuncia senza restituzione del contributo per quanto riguarda le spese già sostenute;
- b) ritardo nella realizzazione degli interventi e nella richiesta di erogazione del saldo;
- c) ritardo nella presentazione di integrazioni, istanze previste dalle presenti disposizioni o richieste dall'amministrazione;
- d) proroghe ulteriori rispetto alle proroghe previste.

La possibilità di invocare le cause di forza maggiore sussiste solo a condizione che l'esistenza della causa, unitamente alla documentazione ad essa relativa, sia comunicata al Responsabile del procedimento a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento della causa di forza maggiore da parte dello stesso Responsabile.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario.

## **25. Clausola compromissoria**

Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del presente atto è devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare.

## **26. Informativa sul trattamento dati personali**

La presentazione di una domanda di sostegno agli investimenti nelle aziende agricole costituisce autorizzazione al trattamento per fini istituzionali dei dati personali e dei dati sensibili in essa contenuti in uniformità all'atto di consenso sottoscritto dal beneficiario contestualmente alla presentazione della domanda d'aiuto. In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs n. 196/2003, Reg UE n. 2016/679 e D. Lgs 101/2018) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano". I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti. Il trattamento delle informazioni è esclusivamente legato alle finalità di gestione ed attuazione del Bando. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali e la gestione delle domande relative al presente Bando in attuazione del Complemento per lo Sviluppo rurale 2023-2027 per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, nell'ambito del piano strategico della PAC 2023-2027 approvato con la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 02.12.2022.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi.

## **27. Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando si farà riferimento al PSP/CSR Valle d'Aosta 2023/2027, alle norme europee, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni attuative e procedurali generali per gli interventi di sviluppo rurale da parte dell'Autorità di gestione, attualmente in fase di approvazione.

## **Allegato I - Documentazione generale e specifica**

Ai fini della presentazione della documentazione sono reperibili sul sito istituzionale e disponibili presso lo sportello unico modelli appositamente predisposti.

### **1. La domanda di aiuto compilata e rilasciata sulla piattaforma SIAN deve contenere quanto segue:**

#### **1.1. Documentazione generale essenziale per la ricevibilità della domanda che deve essere obbligatoriamente presentata contestualmente alla domanda di sostegno, a pena di esclusione**

La domanda deve contenere:

- a) il modello dichiarazioni ed eventuali deleghe;
- b) il progetto d'investimento debitamente compilato in ogni campo e sottoscritto dal richiedente e dal libero professionista incaricato iscritto ad ordine professionale;
- c) quadro economico M riepilogativo delle voci di spesa proposte ad aiuto con indicazione della modalità di attestazione della ragionevolezza dei costi proposti ad incentivo, indicazione della necessità o meno di autorizzazioni edilizie e le spese generali connesse. Il file dovrà essere in formato PDF, firmato dal libero professionista incaricato e allegato in tale formato.

#### **1.2. Documentazione specifica per voce di spesa**

Oltre alla documentazione essenziale sopra elencata, alla domanda di sostegno deve essere allegata la seguente documentazione aggiuntiva in riferimento alla tipologia d'intervento previsto, laddove compatibile con la legge regionale di settore, ed indispensabile alla chiusura dell'istruttoria che se mancante dovrà essere completata nei termini stabiliti:

- A. Costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati e relative pertinenze:
- relazione tecnica, controfirmata dal professionista iscritto in un albo professionale, descrittiva dell'intervento proposto;
  - elaborati progettuali;
  - tabella indicante la superficie lorda calpestabile per ogni corpo di fabbrica oggetto dell'intervento;
  - permesso di costruire e attestazione del possesso dei beni oggetto d'intervento od impegno ad ottenerli precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;
  - Razionalità dell'intervento laddove necessaria con eventuale attestazione di avvenuta iscrizione all'EROA (Elenco Regionale degli Operatori Agrituristici) come stabilito dall'articolo 4 della Legge Regionale n. 29/2006 o degli operatori sociali di cui alla Legge Regionale n. 12/2021;
  - computo metrico estimativo, a firma di tecnico abilitato, redatto sulla base del prezziario di riferimento completo di eventuali analisi di stima;
  - autorizzazione/delega all'effettuazione dell'intervento;
  - documentazione fotografica;

- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza, raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità) per voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;
- dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;

integrativa per acquisto di fabbricati:

- copia conforme del contratto preliminare di compravendita accompagnato da documenti di identità dei sottoscrittori;
- elaborati progettuali schematici di rilievo del bene immobile oggetto di acquisto con cartiglio dimensionale;
- documentazione fotografica;
- attestazione da parte di un professionista iscritto in un albo professionale o di un organismo debitamente autorizzato, diverso da chi ha firmato il progetto d'investimento, in cui si dimostri che il prezzo di acquisto degli immobili (residenza dell'imprenditore e relativi annessi pertinenziali esclusi) non sia superiore al valore di mercato;
- dichiarazione inerente al possesso dei requisiti specifici di ammissibilità di cui al punto 7.3.2;

B. acquisto di nuovo arredamento per i locali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività ed investimenti immateriali quali siti web aziendali o software per la gestione/esecuzione delle attività incentivabili:

- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza, raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità) per voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi ufficiali;
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;
- dépliant illustrativi e schede tecniche delle forniture preventivate;

C. Interventi, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili:

- documentazione attestante il possesso dei beni asserviti dall'installazione;
- preventivi, intestati al beneficiario, non formulati a corpo, da richiedere ed ottenere tramite lo specifico applicativo su S.I.A.N. e da rilasciarsi da almeno tre ditte in concorrenza. Devono essere raffrontabili fra di loro (medesime caratteristiche tecniche ed entità).
- relazione in merito all'adeguatezza tecnica e dimensionale della fornitura illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido a firma di un professionista iscritto in un albo professionale;

- eventuale computo metrico estimativo inerente opere non ricomprese nei preventivi, a firma di tecnico abilitato, con eventuali analisi di stima;
- elaborati progettuali e/o schemi grafici della fornitura;
- relazione tecnica redatta da termotecnico o figura equiparata attestante i requisiti di ammissibilità stabiliti dal punto 7.3.1;
- eventuale subconcessione ad uso idroelettrico o impegno ad ottenerla precedentemente all'inoltro della domanda di pagamento;

D. spese generali collegate ai costi di cui sopra.

- quadro riepilogativo e descrittivo delle differenti spese generali, per le quali si intende accedere ad aiuto

**2. Documentazione generale essenziale e specifica da allegare alla domanda di pagamento rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata:**

**2.1. Domanda di anticipo**

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, a favore dell'organismo pagatore, corrispondente alla 100% dell'importo anticipato;
- dichiarazione della data di avvio dell'intervento sottoscritta dal beneficiario.

**2.2. Documentazione generale, essenziale per la ricevibilità e comune alle varie tipologie di costo ammissibile, che deve essere obbligatoriamente inserita sul portale informatico in sede di rilascio della domanda di pagamento, a pena di non ricevibilità:**

- schema riepilogativo dei giustificativi di spesa, in formato PDF e firmato dal beneficiario e libero professionista, riferibili alla contabilità finale o alla fornitura di beni. Al fine di snellire le procedure di istruttoria il file può essere allegato alla domanda anche in formato Excel. Resta comunque immutato l'obbligo di allegare il documento in formato PDF come sopra stabilito.
- fatture e giustificativi di quietanza riferibili, a pagamenti **a valere sul conto dedicato**. Tale documentazione deve essere inserita sul portale SIAN con imputazione alla specifica voce di spesa ammessa in singoli file comprendenti le fatture e i relativi giustificativi di pagamento (compreso mod. F24 per ritenute d'acconto su spese generali).

**2.3. Documentazione da allegare specifica per tipologia di intervento ammesso:**

A. Costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati e relative pertinenze:

- attestazione data di avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;

- contabilità dei lavori, a firma di tecnico abilitato, redatta mediante l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva o dei prezzi contrattuali qualora siano più favorevoli del prezziario, debitamente suddivisa tra le voci di spesa ammesse (vedi tabella lavori iniziale) e per singole categorie di opere (edili, serramenti, impiantistica, ecc.);
- titoli abilitativi ed allegati elaborati progettuali (SCIA, varianti, autorizzazioni, ecc.);
- a saldo certificato di agibilità/abitabilità o titolo equipollente (certificato di regolare esecuzione da parte del D.L.) dei locali ammessi a finanziamento o asserviti all'attrezzatura/impianti;
- documentazione fotografica;
- eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica.

Per acquisto di fabbricati :

- copia atto notarile d'acquisto;
- B. acquisto di nuovo arredamento per i locali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività ed investimenti immateriali quali siti web aziendali o software per la gestione/esecuzione delle attività incentivabili:
- attestazione data di avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;
  - certificato di regolare effettuazione della fornitura;
  - documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
  - documentazione fotografica;
  - eventuale relazione in merito alla variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica.
- C. Interventi, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili:
- attestazione data di avvio dell'intervento entro i termini stabiliti;
  - documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
  - elaborati progettuali e/o schemi grafici a consuntivo;
  - pareri/autorizzazioni (SCIA, ecc.);
  - computo metrico consuntivo inerente alle opere necessarie alla posa laddove non ricomprese nell'offerta della ditta;
  - relazione in merito alla eventuale variazione del fornitore rispetto al preventivo scelto inizialmente con allegata scheda tecnica;
  - subconcessione ad uso idroelettrico.

#### **2.4. Documentazione trasversale agli interventi:**

- eventuali attestazioni utili alla conferma del punteggio attribuito;
- eventuale documentazione specifica prescritta in sede di ammissibilità;

- attestazione di avvenuto rispetto, laddove previsto, degli obblighi di pubblicità (foto poster in azienda e pubblicità su sito web aziendale);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei limiti alla cumulabilità del credito d'imposta od altre agevolazioni pubbliche con gli aiuti concessi dal CSR 2023-2027.

**3. Documentazione da allegare alla domanda di variante rilasciata informaticamente attraverso l'applicativo SIAN AGEA con modalità dematerializzata:**

- relazione tecnica a firma del libero professionista incaricato che attesti quanto segue:
  - ✓ Il mantenimento delle finalità originarie dell'investimento;
  - ✓ Il rispetto delle condizioni e i limiti indicati nelle disposizioni attuative;
  - ✓ Non vi sia una diminuzione del punteggio attribuito, tale da causare l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
  - ✓ la variante non comporti una percentuale in diminuzione, sull'importo iniziale concesso, superiore al 40%, fatta eccezione per i casi che non dipendono, in modo inequivocabile, dalla volontà del richiedente.
- quadro economico di raffronto tra la spesa ammessa e la variante;
- attestazione della ragionevolezza di eventuali nuovi costi proposti in variante ( tre preventivi da richiedersi sul portale SIAN, modello di scelta, computi metrici, elaborati progettuali, ecc.)

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, oltre a quanto sopra occorre allegare:

- relazione attestante che il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- impegno del subentrante a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

## **Allegato II - Parametri tecnico, economico e aziendali da applicarsi per la valutazione della congruità delle specifiche progettuali o delle forniture.**

Al fine dell'ammissibilità a contributo ogni intervento proposto deve risultare congruo dal punto di vista delle specifiche progettuali in funzione delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'azienda agricola proponente. La verifica della congruità viene effettuata in fase di istruttoria sulla base delle indicazioni di seguito riportate e distinte per tipologia di intervento.

I casi non rientranti nelle casistiche analizzate saranno valutati dalla commissione tecnica, tenuto conto della relazione del tecnico istruttore.

### **A. Costruzione, acquisizione, miglioramento, ristrutturazione, recupero e ampliamento di fabbricati e relative pertinenze**

In sede istruttoria della domanda d'aiuto la congruità dei progetti è confermata qualora l'intervento abbia ottenuto, se necessario ai fini urbanistici, il parere di razionalità in riferimento al manuale degli standard costruttivi per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi di cui alla L.R. n. 11/1998, lettera e) – comma 2 – art. 22

Gli interventi non vincolati all'ottenimento di tale parere saranno comunque valutati con riferimento ai requisiti minimi previsti dal medesimo manuale.

L'immobile proposto all'acquisto risulta essere congruo e adeguato alle necessità dell'impresa, laddove riguardi interi manufatti o singoli annessi che soddisfino i requisiti di ammissibilità stabiliti nei criteri generali al punto 7.3.2. e rientrino a livello plani-volumetrico nei parametri stabiliti per il rilascio del giudizio di razionalità sopra citato. Tale manufatto in sede di saldo finale dell'aiuto deve comunque essere pienamente funzionale ed agibile per l'attività prevista. Eventuali corpi di fabbrica non destinati all'attività di diversificazione finanziata sono oggetto di ammissibilità pro-quota.

### **B. acquisto di nuovo arredamento per i locali strettamente funzionali all'esercizio dell'attività ed investimenti immateriali quali siti web aziendali o software per la gestione/esecuzione delle attività incentivabili**

La congruità viene soddisfatta laddove sia perseguita almeno una finalità stabilita nei criteri generali al punto 7.2.1 e se connessi alle esigenze e dimensionamento dell'attività di diversificazione asservita, come da valutazione effettuata dalla commissione tecnica sulla base dell'istruttoria e degli elementi evidenziati nel progetto d'investimento e di quanto stabilito nelle norme di settore.

### **C. Interventi, nei limiti dell'autoconsumo, di efficientamento energetico e realizzazione di nuovi impianti tecnologici per la produzione di energia derivante da fonti rinnovabili**

La congruità viene soddisfatta laddove siano rispettati i requisiti di ammissibilità stabiliti nei criteri generali al punto 7.3.1 e le seguenti indicazioni:

- Nel caso di impianti solari termici i sistemi devono essere dotati di boiler di accumulo installato all'interno dell'edificio. Non sono ammessi gli interventi che presentano uno scostamento rispetto all'azimut (quale orientamento dei collettori rispetto al sud) maggiore di 90 gradi. La superficie di apertura dei collettori installabili è ammessa in funzione del fabbisogno termico dell'attività agrituristica e della famiglia del conduttore.

- Per quanto riguarda la posa di pannelli fotovoltaici, nel caso di impianti stand alone il dimensionamento, in termini di capacità di stoccaggio, delle eventuali batterie di accumulo deve essere giustificato, oltre che dalle capacità di produzione dell'impianto, dalle esigenze medie di consumo sostenuto o da sostenersi nelle ore di mancata produzione diretta da parte dell'impianto;
- Per le caldaie a biomassa legnosa i limiti di ammissibilità vengono valutati in base alla potenza termica al focolare;
- nel caso di impianti idroelettrici a isola la potenza massima ritenuta congrua e ammissibile a finanziamento, espressa in kilowatt (kW), è definita raffrontando i fabbisogni energetici dell'attività in riferimento al minor valore tra la potenza massima producibile, desumibile dal disciplinare di subconcessione, e la potenza nominale ("di targa") del gruppo generatore installato. Il locale atto a ospitare il gruppo generatore è ritenuto congruo per una dimensione massima di 9 mq.

## **Allegato III - Ragionevolezza dei costi**

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria, ogni richiedente che intende avanzare una richiesta di aiuto pubblico è tenuto a individuare una spesa congrua e ragionevole.

La verifica della congruità e della ragionevolezza della spesa proposta sarà effettuata in conformità alle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale redatte dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e tenuto conto di quanto di seguito indicato.

I costi delle varie voci di spesa (punto 6.1) oggetto di richiesta di aiuto devono essere declinati sullo specifico quadro economico e sul portale informatico SIAN in maniera separata tra gli oneri per gli investimenti e quelli per spese generali.

Le verifiche della ragionevolezza per tipologia di costo comporta quanto segue:

### **1. Costi per opere**

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (di seguito indicato come elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezzari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico. Eventuali voci di costo o offerte formulate da ditte specializzate, per particolari categorie di opere non previste dagli elenchi prezzi di cui sopra, sono valutate in riferimento ai prezzi riportati con specifiche analisi di stima effettuate in riferimento al prezzario regionale o fornendo almeno tre preventivi da ditte in concorrenza. Analoga procedura può adottarsi in caso di interventi specifici o complessi quali: impianti elettrici, termici, idraulici, ecc. La richiesta e acquisizione di tali preventivi deve seguire quanto stabilito nel paragrafo successivo.

I prezzi contenuti nell’elenco prezzi di riferimento sono da intendersi come massimali laddove la spesa ammessa non è stata determinata sulla base dei costi unitari massimi.

La stima deve prioritariamente basarsi su voci di costo per “OPERE COMPIUTE” ogni onere compreso con l’eventuale aggiunta delle maggiorazioni previste dal prezzario.

Gli imprevisti, da rendicontare e giustificare contabilmente in sede di domanda di pagamento, sono ammissibili nel limite del 5%.

### **2. Acquisti e messa in opera di attrezzature, arredi, impianti fissi e/o mobili**

Nel caso di acquisto di ed attrezzature, arredi e/o impianti al fine di consentire la valutazione della ragionevolezza della spesa, il richiedente deve dimostrare di aver adottato una procedura di selezione basata sul confronto di almeno **tre preventivi di spesa indipendenti, comparabili e competitivi**.

Nel caso di scelta del preventivo che non risulta essere quello più economico è necessario produrre una relazione motivazionale basata sui seguenti punti:

- a) analisi costi/benefici;
- b) qualità ambientali;
- c) costi operativi e di manutenzione;
- d) redditività;
- e) assistenza tecnica ai clienti e o date di consegna.

I preventivi devono essere richiesti **tramite piattaforma informatica SIAN** come da istruzioni sul sito regionale (link [https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR\\_2022-27/Bandi\\_aperti](https://www.regione.vda.it/agricoltura/CSR_2022-27/Bandi_aperti)).

In caso di mancato funzionamento della piattaforma, che deve essere dimostrato dal richiedente, gli stessi devono essere richiesti e ricevuti solo ed esclusivamente utilizzando la pec, dell'azienda o libero professionista incaricato, e dei fornitori e devono rispettare i seguenti requisiti:

1. essere accompagnati dalla richiesta per iscritto;
2. essere indirizzati al richiedente;
3. essere presentati su carta intestata dei fornitori, in formato non modificabile;
4. essere sottoscritti dal fornitore in forma elettronica o in forma analogica con indicazione della data di formulazione;
5. essere proposti da soggetti indipendenti e concorrenti tra loro;
6. essere comparabili in quanto riferiti alla stessa tipologia di bene, con uguali o analoghe caratteristiche tecniche o dimensioni;
7. essere formulati in base ai prezzi effettivi praticati e non ai prezzi di listino.

È altresì possibile presentare un solo preventivo con allegata la relazione di un tecnico, abilitato ed iscritto ad un ordine o collegio professionale, esterno e indipendente rispetto all'impresa richiedente e al fornitore, nei seguenti casi:

- per l'acquisto di attrezzature, macchinare o servizi specialistici innovativi non ancora diffusi sul mercato o che necessitano di adattamenti specifici, per i quali non sia possibile utilizzare il metodo del confronto tra offerte diverse;
- per l'acquisto di elementi di completamento/implementazione di impianti preesistenti, per i quali sia necessario rivolgersi allo stesso fornitore.

Si fa presente che il preventivo richiesto sarà utilizzato per definire i costi da riportare nel quadro finanziario della domanda di sostegno per il bando in oggetto, secondo i criteri di evidenza pubblica richiesti dal bando (tre offerte in concorrenza) e, pertanto sarà trasmesso dalla piattaforma SIAN all'Autorità di Gestione del Programma ed all'Organismo Pagatore e potrà essere oggetto di verifiche nell'ambito del procedimento amministrativo di valutazione della domanda.

I costi per forniture considerate dalla commissione tecnica "specifiche eccessive" saranno ricondotti a costo ordinario tramite sua valutazione indipendente o sulla base di integrazione documentale richiesta all'impresa.

### **3. Acquisto di fabbricati**

La spesa ammissibile si determina in base all'importo contrattuale qualora minore al valore di mercato del bene riportato sulla perizia redatta dal libero professionista incaricato.

In ogni caso non si ritiene ragionevole l'ammissibilità di un importo contrattuale maggiore del costo unitario massimo a mq. Lordo stabilito in allegato IV per la nuova costruzione fabbricati rurali applicato all'immobile oggetto d'acquisto e comprensivo di impianti ed attrezzatura.

In tale massimale rientrano anche le eventuali opere di miglioria all'immobile.

Il valore e costi pro-quota per eventuali corpi di fabbrica ad uso abitativo devono essere quantificati ed esclusi dalla richiesta d'aiuto.

### **4. Spese generali**

Le spese generali sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione e sono riconosciute, al fine della ragionevolezza della spesa, nel limite degli importi massimi stabiliti sulla base dell'entità dell'investimento previsto.

Le spese generali comprendono:

- a) Studi di fattibilità, perizie geologiche, relazioni tecniche propedeutiche all'investimento;
- b) la progettazione degli interventi proposti;
- c) l'assistenza tecnico/amministrativa nella gestione delle domande d'aiuto e di pagamento;
- d) la direzione dei lavori e la gestione del cantiere comprese le competenze in materia di sicurezza;
- e) le pratiche catastali ed altre mansioni finalizzate all'ottenimento dell'agibilità dei fabbricati oggetto d'incentivazione;
- f) le spese inerenti all'obbligo di informare e sensibilizzare il pubblico sugli interventi finanziati dal FEASR fino ad un importo massimo di € 200;
- g) spese per garanzie fideiussorie finalizzate all'accesso al credito necessario per la realizzazione degli investimenti approvati;
- h) le spese tecnico/contabili connesse all'acquisto di beni mobili (immatricolazioni, volture, ecc.) e immobili;
- i) spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all'operazione).

Le spese generali, rendicontate con fatture relative a beni e servizi connessi agli interventi oggetto di finanziamento, possono essere ammesse se attribuite alla pertinente attività per intero. In alternativa occorre applicare un preciso "criterio di imputazione" che determina il costo ammissibile applicando la quota millesimale di competenza dell'operazione ammessa ad aiuto rispetto al valore complessivo dell'intervento, al quale le spese generali si riferiscono. Tale quota millesimale viene conteggiata in riferimento alle specifiche contabilità lavori.

Sono di seguito indicate le modalità di determinazione delle soglie di ragionevolezza delle spese generali sono di seguito indicate e devono essere applicate per scaglioni:

Le aliquote ed importi massimi per determinare la ragionevolezza delle spese generali sono di seguito indicate e devono, sulla voce A), essere applicate per scaglioni:

Tipologia di intervento	Importo spesa ammessa	Percentuale spese tecniche o importo max
A) Interventi su beni immobili	≤ 100.000 euro	12
	> 100.000 euro	10
B) Acquisto beni mobili ed immobili	≤ 70.000 euro	2
C) Acquisto beni mobili e immobili	> 70.000 euro	Costo Unitario massimo

L'ammontare delle spese generali ammesse di cui al punto A) non può comunque superare gli importi determinati tramite DM 17 giugno 2016, laddove applicabile.

L'ammontare del "costo unitario massimo" indicato al punto C) si determina mediante il foglio di calcolo (disponibile sulla pagina internet Agricoltura) impostato sulla base di parametri estrapolati dal DM 17 giugno 2016, come da esempio sotto riportato.

valore dell'investimento (€ 100.000)	prestazioni	importi
P	0,1300	
Q	0,045	
G	0,65	
CP		€ 380,25
spese accessorie: 7,5%		€ 28,52
importo parziale		€ 408,77
costi procedurali e amministrativi		€ 1.100,00
CP totale		€ 1.508,77

Tale tabella di conteggio delle spese generali è a disposizione dei beneficiari sul sito istituzionale. Si sottolinea quanto sopra individuato non intende quantificare il compenso effettivo del libero professionista, che è lasciato alla libera contrattazione tra le parti, ma individua solamente l'importo massimo che l'Amministrazione regionale è disposta a riconoscere a finanziamento per tali spese. In sede di pagamento a saldo le spese generali sono rideterminate in funzione della spesa effettivamente sostenuta per l'operazione.

#### **Allegato IV - Costi unitari massimi**

##### **Tabella n. 1 – Costi unitari massimi – Lavori edili.**

Opere edili compresa impiantistica elettrica, termosanitaria ed idrica.

Superficie lorda del progetto agriturismo autorizzato con parere di razionalità	Nuova costruzione e ampliamento (€/mq di sla)	Interventi di recupero su fabbricato esistente (€/mq di sla)
(Sla): La superficie lorda abitabile è misurata sul perimetro murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comune.	1.600,00	1.730,00

Il massimale così determinato (Sla\*€/mq) comprende le camere, i locali accessori, i locali per la somministrazione di pasti e merende, i locali per la degustazione di prodotti aziendali, i locali per attività di fattoria didattica, gli alloggi agrituristici, i locali per la lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli aziendali, i locali di servizio all'attività agrituristica (lavanderia, deposito, ecc.), le autorimesse interrate e seminterrate. I costi per le sistemazioni delle aree pertinenziali agli edifici ed i posti auto esterni sono ammissibili nel limite del 10% del costo unitario massimo della nuova costruzione del fabbricato rurale oggetto d'intervento.